



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 del 03/07/2012

OGGETTO:
ADOZIONE VARIANTE N. 3 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) -
PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI

Nella Sede del Comune di San Pietro in Casale alle ore 20:30 del seguente giorno mese ed anno:

03 Luglio 2012

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

BRUNELLI ROBERTO	P	BELLISARIO VALENTINA	P
PASSARINI SILVIA	P	LANZONI ANNALISA	P
PINARDI ANDREA	P	FREGNA ENRICO	A
NAPPI SERENA	P	ALBERGHINI MARCO	P
VIRZI' SALVATORE	P	MASOTTI CLAUDIO	P
RAVAIOLI STEFANIA	A	MONARI MASSIMO	A
MARCHESI MAURO	P	MARGIOTTA LADISLAO	P
MASETTI ANNA MARIA	P	MARANESI SANDRO	P
SELLITTO ANTONIO	P		

Presenti n.: 14 - Assenti n.: 3

Assessori non Consiglieri

RAIMONDI RAFFAELLA	P
ANDREOTTI LUCA	P
DE SANTIS ORONZO	P
PEZZOLI CLAUDIO	A

Assume la presidenza il Sig. BRUNELLI ROBERTO Sindaco.
Partecipa il Dott. CRISO MARIO Segretario Generale.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

1. LANZONI ANNALISA
2. MASOTTI CLAUDIO
3. MARGIOTTA LADISLAO

ADOZIONE VARIANTE N. 3 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) -
PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" definisce il sistema di pianificazione territoriale anche a livello comunale e disciplina le procedure di formazione degli strumenti;
- l'art.28 della medesima legge regionale ha identificato gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale nel Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale (POC) e Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
- i Comuni dell'Associazione Reno Galliera e la Provincia di Bologna hanno sottoscritto in data 11 agosto 2003 un Accordo Territoriale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000 per l'elaborazione in forma associata del Piano Strutturale Comunale;
- con atto Rep. N. 2455 del 089/01/2003 (Comune di Argelato in quanto comune capofila) è stata sottoscritta, tra i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale appartenenti alla Associazione Intercomunale Reno-Galliera, una convenzione per la gestione associata di funzioni urbanistiche secondo le indicazioni e con le modalità di cui alla citata L.R. 20/2000;
- contestualmente, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.20/2000, è stato costituito un Ufficio Unico di Piano che ha proceduto alla redazione degli strumenti;
- con delibera consiliare n. 3 del 03/02/2011 è stato approvato il Piano Strutturale Comunale;
- con delibera consiliare n. 4 del 03/02/2011 è stato approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- dall'approvazione dello strumento ad oggi si sono verificate le condizioni che rendono necessaria una revisione dello strumento in quanto l'Amministrazione Comunale ha l'obiettivo di rispondere ad alcune richieste da parte di cittadini o imprese e di sistemare alcuni refusi ;

Ritenuto opportuno introdurre le seguenti modifiche:

- la previsione di attività di tipo ricreativo/tempo libero/sportivo di tipo amatoriale in ambito agricolo con ampliamento delle previsioni già indicate all'Art. 32, voce i), delle norme del RUE , TOMO I, individuando la nuove "voce ammessa" con la sigla "i.2)" ed indicando, nella parte disciplinare della norma, le prescrizioni per l'ammissibilità dell'intervento;
- la modifica dell'art. 32, voce g) che consenta la realizzazione di coperture leggere tipo tunnel per la conservazione e stoccaggio di prodotti agricoli quali foraggi, paglia, ecc.. commercializzati da soggetti imprenditori ma non IAP o coltivatori diretti, operanti nel settore agricolo. Tale attività viene svolta essendo in possesso di autorizzazione commerciale di compravendita. Il titolo abilitativo rilasciato sarà accompagnato da atto unilaterale d'obbligo o convenzione al fine di disciplinare il ripristino dell'area agricola al cessare dell'attività. In questo articolo si incrementa inoltre la SU max ammessa da 2.000 a 2.500 mq;
- rettifica di un refuso relativo alle prescrizioni per le recinzioni in ambito rurale : la definizione approvata di dove si possono realizzare le recinzioni e con quali modalità per alcune fattispecie (terreni senza fabbricati) è riportata solo nell'Art. 21, Paragrafo Primo, punto 6.1. In realtà è incongrua in questo articolo che tratta le "Corti ed edifici di valore storico testimoniale". La collocazione esatta è nell'Art. 10.7, dove sono prescritte le condizioni generali. Quindi la terza Variante comprende l'inserimento di tale comma anche all'Art. 10.7;
- rettifica relativa alle prescrizioni dei parcheggi all'Art. 36, tabella 3. Alla colonna "Ambiti consolidati", all'intervento "Ampliamento" è presente una nota n. 2 barrata. Si ritiene un refuso e quindi va cassata assieme alla relativa nota. Il comma relativo va indicato come nuovo punto dell'art. 7 della Disciplina Generale dell'articolo;

- rettifica di un refuso relativamente all'Art. 31 – Norme di carattere generale per gli Ambiti Agricoli. All' 8° comma è segnalato: "In tutti gli Ambiti rurali di cui ai successivi Artt. 32 e 33" manca l'art. 34 in quanto anch'esso Ambito rurale

La Variante quindi si compone di alcune modifiche normative agli Artt. 10.7, 31, 32 e 36;

Dato atto che :

- la presente variante ha incidenza esclusivamente sul TOMO I che contiene:
 - Normativa urbanistico-edilizia;
 - Appendice: glossario di definizioni e di termini nel lessico del settore urbanistico-edilizio;
- gli elementi di modifica normativa sono evidenziati nell'elaborato "Variante 3/2012 - Relazione e stralcio normativo";

Visti:

- la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 e s.m. e i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- gli elaborati costitutivi il Regolamento Urbanistico Edilizio vigente;
- gli elaborativi costitutivi la presente variante;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 – co.1 – d. lg. 267/2000, il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto degli interventi dell'Assessore De Santis e del Sindaco, come trascritti nel processo verbale integrale che verrà allegato alla deliberazione consiliare di approvazione della prima seduta utile successiva;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Consiglieri ALBERGHINI e MASOTTI), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di adottare la variante n. 3 al Regolamento Urbanistico Edilizio costituita da:
 - ampliamento delle previsioni già indicate all'Art. 32, voce i), delle norme del RUE , TOMO I, individuando la nuove "voce ammessa" con la sigla "i.2)" ed indicando, nella parte disciplinare della norma, le prescrizioni per l'ammissibilità dell'intervento per consentire attività di tipo ricreativo/tempo libero/sportivo di tipo amatoriale in ambito agricolo;
 - modifica dell'art. 32, voce g) che consenta la realizzazione di coperture leggere tipo tunnel per la conservazione e stoccaggio di prodotti agricoli quali foraggi, paglia, ecc.. commercializzati da soggetti imprenditori ma non IAP o coltivatori diretti, operanti nel settore agricolo. Attività svolta essendo in possesso di autorizzazione commerciale di compravendita. Il titolo abilitativo rilasciato sarà accompagnato da atto unilaterale d'obbligo o convenzione al fine di disciplinare il ripristino dell'area agricola al cessare dell'attività;
 - rettifica di un refuso relativo alle prescrizioni per le recinzioni in ambito rurale : la definizione approvata di dove si possono realizzare le recinzioni e con quali modalità per alcune fattispecie (terreni senza fabbricati) è riportata solo nell'Art. 21, Paragrafo Primo, punto 6.1. In realtà è incongrua in questo articolo che tratta le "Corti ed edifici di valore storico testimoniale". La collocazione esatta è nell'Art. 10.7, dove sono prescritte le condizioni generali;
 - rettifica relativa alle prescrizioni dei parcheggi all'Art. 36, tabella 3. Alla colonna "Ambiti consolidati", all'intervento "Ampliamento" è presente una nota n. 2 barrata. Si ritiene un refuso e quindi va cassata assieme alla relativa nota;

- rettifica di un refuso relativamente all'Art. 31 – Norme di carattere generale per gli Ambiti Agricoli. All' 8° comma è segnalato: "In tutti gli Ambiti rurali di cui ai successivi Artt. 32 e 33" manca l'art. 34 in quanto anch'esso Ambito rurale.

2. Di dare atto, ai sensi degli articoli 33 e 34 della L.R. 20/2000, che:

- gli elaborati di variante saranno depositati presso la Segreteria del Comune per la durata di trenta giorni consecutivi. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sulla stampa locale;
- chiunque può prendere visione della variante in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro il termine di trenta giorni successivi alla data del compiuto deposito.
- contestualmente al deposito gli stessi elaborati saranno trasmessi all'Arpa ed alla Ausl per i pareri di competenza;
- il Comune, alla scadenza del deposito, decide sulle eventuali osservazioni di cittadini o di ARPA ed AUSL e approva la variante al R.U.E. con delibera di Consiglio Comunale;
- Copia integrale (testo coordinato) viene trasmesso in copia cartacea alla Regione ed alla Provincia;
- La Regione provvederà a pubblicare sul BUR l'avvenuta approvazione mentre il provvederà alla pubblicazione su un quotidiano locale;
- La variante al R.U.E. entra in vigore dalla data di avvenuta pubblicazione sul B.U.R.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL PRESIDENTE
BRUNELLI ROBERTO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
CRISO MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).